



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO**

TRA

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Dott. Fabrizio Manca
(C.F.: MNCFRZ64A17B354E)

E

Il/la dott/ssa Bussi Emanuela nato/a a Saluzzo (CN) il 25-09-1973, residente in Moretta (CN)
Via Saluzzo 22/C (C.F.: BSSMNL73P65H727C)

PREMESSO

che con il D.D.G. prot. n. 8720 del 13 agosto 2019 che è parte integrante del presente contratto,
il/la dott/ssa Bussi Emanuela è stato/a individuato/a quale destinatario/a della proposta di
contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente
scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Piemonte;

ai sensi dell' art. 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.04.2006

SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto

Art. 1

(Natura e oggetto del contratto)

Il/la dott/ssa Bussi Emanuela è assunto/a in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo
dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Piemonte, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2019.

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art. 14 del C.C.N.L. del
personale della dirigenza scolastica - Area V - dell' 11.4.2006 così come modificato dall'art. 8 del
C.C.N.L. del personale della dirigenza scolastica - Area V - del 15 luglio 2010.

L'istituzione scolastica sede di servizio è assegnata con il provvedimento di incarico dirigenziale
conferito ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

Il dirigente medesimo è tenuto a prendere servizio presso l'istituzione scolastica assegnata con il
provvedimento di incarico dirigenziale il 2 settembre 2019. La mancata presa di servizio senza
giustificato motivo alla data sopra indicata, costituisce causa risolutiva del presente contratto,
salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, vi sia un impedimento legittimo.

Art. 2

(Trattamento economico)

Al dirigente scolastico Bussi Emanuela compete il seguente trattamento economico annuo lordo
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:

- a) stipendio tabellare euro 45.260,73 (art. 39, comma 3, del CCNL relativo al
personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8
luglio 2019);
- b) retribuzione di posizione parte fissa euro 12.565,11 (art. 39, comma 4, del CCNL
relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto in
data 8 luglio 2019);



- c) retribuzione di posizione parte variabile, così come definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, nonché dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo CCNL (art. 42).

Al dirigente scolastico Bussi Emanuela è inoltre attribuita la retribuzione di risultato sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui al citato art. 7, comma 1, del CCNL 8/7/2019.

La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 3

(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)

Il/la dott/ssa Bussi Emanuela dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 4

(Risoluzione del contratto)

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 5

(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui presta servizio il dirigente scolastico.

Il presente contratto è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 28 agosto 2019

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Bussi

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca